

COMUNICATO STAMPA
Pesaro, 7 luglio 2011

Con riferimento all'articolo pubblicato oggi dal titolo " Acqua cara, ma si sa il perché" è necessario e doveroso per correttezza di informazioni formulare alcune precisazioni:

- 1) Il consigliere Foschi attribuisce alla sola Marche Multiservizi l'addebito in bolletta della quota di tariffa non dovuta omettendo di dire che l'effetto abrogativo delle norme dichiarate incostituzionali dalla Sentenza della Corte Costituzionale n.335/2008, decorrente dal 15 ottobre 2008 (data di pubblicazione in GU), riguarda tutto il territorio nazionale.
Inoltre occorre precisare che la sentenza è intervenuta su un quadro legislativo programmatico e tariffario già definito ed applicato su utenze, quelle allacciate alla fognatura ma il cui terminale di scarico non confluisce a depurazione, non individuate anagraficamente in quanto il regime normativo previgente distingue le utenze del Servizio Idrico Integrato tra utenze allacciate alla fognatura, che erano tenute al pagamento della quota tariffaria relativa sia alla fognatura che alla depurazione, e utenze non allacciate alla fognatura che erano escluse dall'una e dall'altra quota tariffaria.
- 2) Va ricordato che i canoni di depurazione oggetto di rimborso riguardano il periodo 2003-2008 e quindi sono stati riscossi dal precedente gestore Megas e precisato che non c'è stata alcuna battaglia per provvedere ai rimborsi in quanto per l'attuazione della sentenza **era necessario** un intervento normativo che vi è poi stato con l'art 8 sexies del D.L. n. 208/2008 e successivamente con il D.M. 30.9.2009 pubblicato in data 8.2.2010.
- 3) Il Consigliere fa affermazioni non rispondenti al vero quando dice che è iniziata una " vera e propria presa in giro" e basterebbe leggere il Decreto Prestigiaco come richiamato. Detto decreto da un lato definisce cosa debba intendersi per "impianto di depurazione" al fine di individuare i soggetti titolari del diritto al rimborso; dall'altro individua i criteri per la determinazione degli oneri legati alla progettazione, realizzazione, completamento o attivazione degli impianti di depurazione a servizio degli utenti attualmente non serviti, costituendo, tali voci di costo, importi da detrarre dalla quota di tariffa da restituire; inoltre stabilisce la procedura per le restituzioni e individua nell'Autorità di Ambito territorialmente competente il soggetto che deve stabilire, per ciascun utente, la quota di tariffa da restituire nonché i termini e modalità della restituzione, sulla base dei dati forniti dai gestori del servizio idrico integrato (elenco utenti serviti, non serviti, ecc.).
L'Autorità di Ambito n. 1 Marche Nord, competente per la Provincia di Pesaro e Urbino ha dato attuazione alle normative sopra richiamate con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 14 del 13/09/2010
- 4) Marche Multiservizi ha pubblicato sul sito l'elenco dei potenziali aventi diritto non per pura campagna informativa ma in quanto così ha disposto l'AATO n. 1 nelle Linee Guida anch'esse pubblicate sul sito e che andrebbero lette attentamente perché contenenti anche le modalità dei rimborsi agli aventi diritto.

- 5) Affermazione altrettanto non rispondente al vero è quella con la quale il Consigliere dice che MMS non ha provveduto ai rimborsi in quanto " *non c'erano per un'azienda che quest'anno ha registrato oltre quattro milioni di utili metà dei quali sono finiti a Bologna nella mani del socio privato Hera*". L'Azienda non può fare a meno di esprimere il proprio disappunto circa questo tipo di informazione non rispondente al vero e fuorviante.
Infatti correttamente si sarebbe dovuto dire che l'utile 2010, pari ad euro 4.091.966, è stato destinato per euro 1.939.964 ad incremento del patrimonio sociale e per i restanti 2.152.000 distribuito **a tutti i soci** nella misura di euro 0,16 ad azione e quindi agli Enti Locali della Provincia di Pesaro e Urbino per euro 1.277.351, ad Hera per euro 874.650.
- 6) E' spiacevole rilevare che il Consigliere ha tralasciato un aspetto importante del Decreto Prestigiacomò citato, cioè che i rimborsi non sono a carico delle Aziende che gestiscono il servizio idrico integrato **ma a carico degli utenti già serviti da depurazione**, attraverso una specifica quota in tariffa.
- 7) Da ultimo si fa presente che ci risulta che l'ambito territoriale della nostra provincia, e di conseguenza i gestori presenti, sono stati tra i primi a dare attuazione alla normativa per cui sarebbe auspicabile fare una verifica a livello nazionale sullo stato di applicazione.

In seguito alla pubblicazione della Sentenza n. 335/08 sono state emesse norme di legge e di regolamento disciplinanti i presupposti e le modalità di rimborso della quota della tariffa del servizio idrico integrato relativa al servizio depurazione:

- 1) primo comma dell'art. 8 sexies del D.L. n. 208/2008, aggiunto al decreto dalla legge di conversione n. 13 del 29/02/2009, a seguito della pubblicazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 335/2008,
- 2) D.M. 30/09/2009 – *Individuazione dei criteri e dei parametri per la restituzione agli utenti della quota di tariffa non dovuta riferita al servizio depurazione* – (pubblicato in data 08.02.2010).

La norma generale ha sancito l'obbligo di restituzione individuando nell'AATO competente per territorio il soggetto che deve determinare, per ciascun utente, la quota di tariffa da restituire.

L'Autorità di Ambito n. 1 Marche Nord, competente per la Provincia di Pesaro e Urbino in attuazione delle normative sopra richiamate, con la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 14/2010 ha pertanto:

a) individuato le tipologie di utenze aventi diritto alla restituzione della quota di tariffa relativa alla depurazione;

b) stabilito che per impianto di depurazione deve intendersi *"l'insieme delle strutture finalizzate unicamente al trattamento e allo smaltimento delle acque reflue urbane e dei fanghi di risulta mediante idonei processi tecnologici"*;

c) approvato gli elenchi dei potenziali utenti e delle somme loro spettanti a titolo di rimborso predisposti dai gestori del servizio idrico integrato;

d) approvato le *"Linee guida per la restituzione agli utenti della quota di tariffa non dovuta riferita al servizio depurazione"* ove, si prevede, all'art. 6 – Modalità di restituzione delle somme - che agli utenti attivi la restituzione delle somme avverrà:

i) per importi inferiori/uguali a € 40,00 in un'unica soluzione, nell'ultima bolletta relativa ai consumi 2011;

ii) per importi superiori a € 40,00 ed inferiori/uguali a € 90,00, in n. 2 rate nell'ultima bolletta relativa ai consumi 2011 e 2012;

iii) per importi superiori a € 90,00 e inferiori/uguali a € 140,00 in n. 3 rate nell'ultima bolletta relativa ai consumi 2011, 2012 e 2013

iv) per importi superiori a € 140,00: il rimborso avverrà in n. 4 rate nell'ultima bolletta relativa ai consumi 2011, 2012, 2013 e 2014.

Agli utenti non più attivi, al contrario, la restituzione verrà effettuata mediante l'invio di un assegno circolare con l'intera somma spettante nei tempi stabiliti con la delibera Ato n. 14 del 13/09/2010;

e) indicato ai gestori del servizio idrico integrato di pubblicare nel proprio sito web gli elenchi dei potenziali aventi diritto alla restituzione del predetto canone (www.gruppomarchemultiservizi.it).

Va poi rilevato che il legislatore ha previsto non soltanto una suddivisione tra *"utenti non serviti da impianto di depurazione"* e *"utenti serviti da impianto"* ma ha anche individuato una c.d. *categoria intermedia* costituita da:

a) utenti non serviti per i quali sono state avviate attività di progettazione, realizzazione o completamento di impianti;

b) utenti non serviti perché gli impianti di depurazione sono stati temporaneamente inattivi.

In relazione agli utenti di cui alla lettera a) i rimborsi sono costituiti dalla quota di tariffa, dedotti gli effettivi oneri sopportati dal gestore, nell'anno di competenza, per la progettazione, realizzazione, ecc.; in relazione agli utenti di cui alla lettera b) saranno dedotti gli effettivi oneri sostenuti nell'anno (costi di ammortamento, ecc.) per la riattivazione dell'impianto.

Quanto sopra trova riscontro al punto 4 della Delibera CdA AATO n. 14 del 13/09/2010 che prevede *"di approvare gli elenchi dei potenziali utenti aventi diritto al rimborso dando atto che per ogni istanza di rimborso verrà verificata la sussistenza dei presupposti da parte del gestore, il quale dovrà chiedere un parere vincolante all'Autorità di Ambito per i casi di dubbia interpretazione"*

Si precisa che, in conformità a quanto disposto dalle Linee Guida predisposte dall'A.A.T.O. , gli utenti che hanno già presentato l'istanza di rimborso prima della delibera dell'A.A.T.O. (ovvero

prima del 13/09/2010) hanno l'onere di compilare nuovamente il modello di richiesta di rimborso reperibile sul sito del gestore (www.gruppomarchemultiservizi.it) e su quello dell'A.A.T.O. (www.ato1acqua.marche.it): il nuovo modello dovrà essere inviato al gestore Marche Multiservizi spa (con raccomandata a/r all'indirizzo: via dei Canonici 144 - 61122 Pesaro OPPURE a mano presso gli sportelli clienti del gestore presenti sul territorio provinciale), allegando copia della precedente istanza e della relativa ricevuta di ritorno. La delibera n. 14 del 13.9.2010 nonché le linee guida sono pubblicate sul sito web dell'AATO n. 1 Marche Nord

Da ultimo si precisa che L'Aato n. 1 Marche Nord, con Delibera di Assemblea Consortile n. 15 del 14/12/2010 ha approvato la TRM (Tariffa Media di Riferimento) per il periodo 2011 - 2016, prevedendo, per le annualità 2011 - 2014 una quota aggiuntiva a copertura dei rimborsi della quota di tariffa relativa alla depurazione in attuazione delle norme sopra richiamate e della Deliberazione C.d.A. Aato n. 14 del 13/09/2010 sopra citata.